



Comune di Bastia Mondovì

(Provincia di Cuneo)

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40 (DEL 28/12/2023)

OGGETTO:

NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2024

L'anno duemilaventitre addì ventotto del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti trentacinque presso il Palazzo Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1 Comm. Francesco Rocca - Sindaco	Sì
2 Vivalda Giuseppina - Vice Sindaco	Sì
3 Fulcheri Claudio - Consigliere	Sì
4 Porta Andrea - Consigliere	Sì
5 Clerico Mattia - Consigliere	Sì
6 Aimò Marta - Consigliere	Sì
7 Chionetti Francesco - Consigliere	Giust.
8 Sciolla Irene - Consigliere	Giust.
9 Giusti Steve - Consigliere	Giust.
10 Puggioni Eleonora - Consigliere	No
11 Brognano Roberto - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 7
	Totale Assenti: 4

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor Dott.ssa Stefania Caviglia il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Comm. Francesco Rocca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2024

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale,

possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalita' di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

Atteso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 09.07.2020, dichiarata immediatamente esecutiva, era stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n° 446 e per quanto di competenza del Comune di Bastia Mondovì, il Regolamento di disciplina della "nuova" Imposta Municipale Propria (IMU), normata, in riferimento all'unificazione IMU-TASI (l'abrogata Tassa sui Servizi Indivisibili), dall'art. 1, commi da 739 a 783, della L. 27 .12.2019 n° 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";

Ritenuto, per quanto di competenza del Comune di Bastia Mondovì e preliminarmente all'approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026, di sostanzialmente riconfermare, l'impianto dell'applicazione delle aliquote IMU nelle misure stabilite per l'anno 2023, in riferimento all'unificazione IMU-TASI, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 11/05/2023;

Visto il Decreto del Sindaco n°. 73 in data 29.12.2015, avente ad oggetto: "Rideterminazione valore delle aree edificabili ai fini dell'Imposta Municipale Unica (IMU)";

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) che ha apportato alcune modifiche al quadro normativo dell'IMU e più precisamente:

- l'esenzione per gli immobili occupati abusivamente (art. 1, commi 81 e 82);
- l'esenzione per gli immobili dell'Accademia dei Lincei (art. 1, commi da 639 a 641);
- le proroghe delle esenzioni a seguito degli eventi sismici in Italia Centrale 2016 (art. 1, comma 750) e in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (art. 1, comma 768);
- la disciplina dei rapporti tra IMU e ILIA per la Regione Friuli Venezia Giulia (art. 1, commi 834 a 836);
- l'applicazione delle aliquote IMU di base se l'ente impositore non delibera nei termini o non provvede alla pubblicazione degli atti sul Portale del federalismo fiscale (art. 1, comma 837).

Dato atto che:

- la citata legge n. 160 del 2019, all'art. 1, comma 756, stabilisce che i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) di cui ai commi da 748 a 755 dello stesso art. 1, esclusivamente sulla base di fattispecie predeterminate, che sono state individuate con decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze del 7 luglio 2023;
- i comuni, ai sensi del successivo art. 1, comma 757, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono, comunque, redigere la delibera di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il prospetto delle aliquote (di seguito anche «Prospetto»), che deve formare parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 del medesimo articolo;
- le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel Prospetto, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, hanno effetto, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello

stesso anno. A tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il Prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

- in caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, prevale quanto stabilito nel Prospetto;
- a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 dell'art. 1, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine stabilito, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.

Considerato che con un emendamento proposto da Anci/Ifel, approvato in Senato al ddl di conversione in legge (Atto Senato n. 899) del dl n. 132/2023, viene prorogato al 2025 l'obbligo per i Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio finanziario;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria acquisito con prot. n.3034 in data 21/12/2023

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Con il seguente risultato della votazione

presenti n. 7 votanti n. 7 astenuti n. 0 voti favorevoli n. 7 voti contrari n. 0;

DELIBERA

- 1) di approvare per l'anno 2024., nelle misure seguenti, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

CASISTICHE IMMOBILI	NOTE	ALIQUOTA IMU (per mille)
ABITAZIONE NON PRINCIPALE (cd SECONDE CASE) e RELATIVE PERTINENZE		10
AREE FABBRICABILI		8,7
ABITAZIONI IN LOCAZIONE		8,7

CASISTICHE IMMOBILI	NOTE	ALIQUOTA IMU (per mille)
<p>ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTE DI PRIMO GRADO</p> <p>Si precisa che se rispettati i requisiti per la riduzione della base imponibile, spetta anche l'aliquota ridotta; viceversa potrebbe spettare l'aliquota 8,7, ma non la riduzione della base imponibile (ad esempio perché vi è il possesso di più di 2 abitazioni o il contratto non è registrato)</p>	<p>BASE IMPONIBILE RIDOTTA AL 50%, per i contribuenti in possesso di tutti i requisiti previsti dall'articolo 1, comma 747, lett. c), della Legge n.160/2019</p>	<p>8,7 per i contribuenti di cui all'art. 4, comma 1, lett. a., del vigente Regolamento IMU</p>
IMMOBILI SEDE DI ATTIVITÀ DI IMPRESA O DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE		8,7
FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO	BASE IMPONIBILE RIDOTTA AL 50%	8,7
FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI	BASE IMPONIBILE RIDOTTA AL 50%	8,7
ABITAZIONI PRINCIPALI CAT. A1 - A8 - A9	€ 200,00 DETRAZIONE	4
ABITAZIONI PRINCIPALI (ECETTO CAT. A1-A8-A9)	ESCLUSE	0
PERTINENZE ABITAZIONI PRINCIPALI (C2 - C6 - C7 UNA UNITA' PER CIASCUNA CATEGORIA)	ESCLUSE	0
TERRENI AGRICOLI		8,7
TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E CONDOTTI DA IMPRENDITORI AGRICOLI E COLTIVATORI DIRETTI	ESENTI	0
CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE A SEGUITO DI SEPARAZIONE LEGALE, ANNULLAMENTO, SCIoglIMENTO E CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO	ASSIMILAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE	0
UNITA' IMMOBILIARE DI PROPRIETA' DI ANZIANI E DISABILI RESIDENTI IN ISTITUTI DI RICOVERO A CONDIZIONE CHE NON SIA LOCATA	ASSIMILAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE	0
ABITAZIONI DI PROPRIETA' DI CITTADINI ISCRITTI ALL' AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero)		10
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE		0
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA FINTANTO CHE PER-MANGA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO LOCATI O UTILIZZATI	ESENTI	0
IMMOBILI UTILIZZATI DA ENTI NON COMMERCIALI COSI' COME PREVISTO ALL'ART. 4 COMMA 1 LETT. B del vigente Regolamento IMU		8,7

CASISTICHE IMMOBILI	NOTE	ALiquOTA IMU (per mille)
ALTRI IMMOBILI, NON INDICATI NEI PUNTI PRECEDENTI		10

2) Di dare atto:

- che tali aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2024;
- che, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina della “nuova” IMU ferme restando le norme di legge vigenti in materia, si rinvia a quanto previsto nel Regolamento di applicazione di detto tributo, approvato dal Comune di Bastia Mondovì con deliberazione del Consiglio Comunale n°. 8 in data 09.07.2020, dichiarata immediatamente esecutiva, ed alle altre disposizioni vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla L. 27.07.2000 n°. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

3) di dare atto che a seguito dell’approvazione della presente deliberazione e non appena disponibile il Portale digitale, il competente Ufficio comunale dovrà procedere alla trasmissione al Dipartimento delle finanze dell’apposito Prospetto, attraverso la stessa applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio stabilito;

4) di dare atto che le aliquote stabilite dal presente dispositivo hanno effetto dal giorno 1 gennaio 2024 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al precedente punto 2);

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

su proposta del Sindaco, che evidenzia l’urgenza di provvedere;

Con voti:

presenti n. 7 votanti n. 7 astenuti n. 0 voti favorevoli n. 7 voti contrari n. 0;

DELIBERA

Di dichiarare la su estesa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Pareri espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n° 267/2000:

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
Regolarità Tecnica Area Contabile	Favorevole	28/12/2023		_____

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Comm. Francesco Rocca

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Stefania Caviglia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dalla data odierna ai sensi dell'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Bastia Mondovì , lì 12/01/2024

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Stefania Caviglia

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 23/01/2024

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000).

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Stefania Caviglia

E' copia conforme all'originale

Bastia Mondovì, lì12/01/2024

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Stefania Caviglia